



COMUNE DI PISTOIA

QP

PISTOIA
2030
PIANO STRUTTURALE

QUADRO PROGETTUALE

**Relazione di conformazione con il PIT-PPR
Allegato – Verifica e aggiornamento delle aree boscate
ai sensi della l.r. 39/2000**

P.2.G

Adozione D.C.C. n.76 del 11/11/2024
Controdeduzione D.C.C. n.60 del 15/09/2025
Approvazione D.C.C. n.19 del 09/03/2026

VICESINDACO F.F. DI SINDACO

Anna Maria Ida Celesti

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Leonardo Cialdi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lucia Flosi Cheli

UFFICIO DI PIANO

Stefano Carmannini

Alessandro D'Anniballe

Alessia Rosu

VAS E VINCA

Terre.it (s.r.l.)

STUDI GEOLOGICI

Gaddo Mannori

STUDI AGRONOMICI

Elisabetta Norci

STUDI FORESTALI

David Pozzi

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Silvia Tognelli

CONTRIBUTI SPECIFICI E RICOGNIZIONI:

Studi idraulici

Dream Italia, West System srl, A4 ingegneria – Simone Galardini

Assistenza al Responsabile del Procedimento

Giovanni Parlanti

Ricognizioni sulle invarianti strutturali I, II e IV del PIT/PPR

Benedetta Biaggini

Ricognizioni sul patrimonio edilizio storico e sui beni paesaggistici e culturali

Sara Gabbanini

Informatizzazione, digitalizzazione, webgis

LDP Progetti GIS srl

La presente relazione è stata redatta dal **Dott. Forestale David Pozzi** congiuntamente all'allegato "**P.2.A – Allegato – Atlante delle aree boscate**", in aggiornamento di quanto già a suo tempo consegnato all'ammistrazione riguardo alla verifica delle aree boscate ai sensi della LR 39/00 funzionale alla definizione della carta del Vincolo Paesaggistico art.142 comma 1 lett.g del Dlgs 42/04.

Come cartografia di base per svolgere il lavoro è stata presa a riferimento la carta dell'uso del suolo elaborata dall'ufficio di piano. La verifica dei perimetri individuati da quella carta è stata effettuata mediante fotointerpretazione dell'ortofoto anno 2021 disponibile sul portale GEOSCOPIO® all'epoca delle prime elaborazioni e con verifiche a terra sulla base dei parametri identificativi delle varie formazioni vegetali fornite dalla Legge Regionale n.39 del 3 marzo 2000 "Legge Forestale della Toscana" e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al DPGR 48/R/03, in particolare:

- LR 39/00 art.3

1. *Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.*
2. *Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.*
3. *Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.*
4. *Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.*

- DPGR 48/R/03 art.2

1. *Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all' articolo 3, comma 4 della legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all' articolo 3 , comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40 per cento.*
2. *Ai sensi dell' articolo 3 , comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano*

all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.

- 3. Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale, di cui al comma 2, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all' articolo 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all' articolo 42 , comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformità alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.*
- 4. Le aree boscate che ai sensi della pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.*
- 5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3 , comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.*
- 6. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.*

con le eccezioni previste dal comma 5 dell'art.3 della LR 39/00

5. Non sono considerati bosco:

- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;*
- b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;*
- c) le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.*

come dettagliate dall'art.3 del DPGR 48/R/03

1. Le aree di cui articolo 3 , comma 5 della legge forestale sono così definite:

- a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;*
- b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:*
 - 1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;*
 - 2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;*
 - 3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;*
- c) "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;*
- d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;*
- e) impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:*
 - 1) costituiti con le procedure di cui all'articolo 54;*
 - 2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;*
 - 3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale.*
- f) "formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediate da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.*

Sono state pertanto incluse nello strato tutte le aree classificabili come bosco o assimilato a bosco (arbusteti), comprese quelle escluse *ope legis* dal vincolo paesaggistico ai sensi del comma 2 del Dlgs 42/04, non perché non boscate ma perché, seppur boscate, ricadenti in aree urbanisticamente classificate come A o B alla data di entrata in vigore del decreto Galasso (6 settembre 1985).

La carta così elaborata è stata incrociata con procedura informatica con quella delle *Aree tutelate per legge*-Dlgs 42/2004, art.142 comma1 lett.g del PIT/PPR (allegato A7 all'elaborato 8B), al fine di verificare quali

fossero le superfici in discordanza, intese sia come superfici classificabili come bosco o area assimilata a bosco non comprese dalla cartografia PIT e quindi da includere nel vincolo di area boscata, sia incluse nella stessa ma non classificabili come tali e quindi da escludere. In prima battuta, anche in ragione della non perfetta sovrapposibilità delle immagini aeree impiegate per la fotointerpretazione, per il PIT la ortofotocarta anno 2013 ed in questo caso quella dell'anno 2021, sono stati individuati migliaia di poligoni, estesi dai pochi metri quadrati agli ettari, che hanno richiesto una riverifica più attenta ed una cernita per escludere quelli ritenuti meno significativi, anche sulla base della natura della cartografia da elaborare a cui è richiesta una precisione accettabile ma non certamente assoluta, considerata anche la dinamicità delle superfici boscate.

E' utile ricordare quanto afferma il comma 5.c dell'art.3 della LR 39/00 a proposito delle formazioni arboreo-arbustive di colonizzazione di aree ex agro-pastorali che per poter essere incluse nella categoria bosco o assimilato devono essere perlomeno abbandonate da 15 anni. Questa verifica, fatta sulla base delle ortofoto storiche (in particolare quella del 2007 rappresentativa per fare il confronto con la 2021), ha consentito di escludere dal vincolo alcune aree che potevano apparire come boscato/arbustate ma che in realtà non lo erano *ex-lege*.

Altro elemento che è utile evidenziare, per interpretare correttamente le risultanze dell'indagine, è che sono stati esclusi dalle aree vincolate i roveti ed i canneti, formazioni queste molto diffuse nelle aree marginali-sottoutilizzate del territorio, poiché fra le specie arbustive riconosciute dalla Regione Toscana, come elencate dall'allegato A alla LR 39/00, non sono presenti né il rovo (*Rubus sp.*), né le canne (*Arundo donax L*, *Phragmites australis* (Cav.) Trin. Ex Steud.).

In fase di istruttoria, essendo emerse alcune incongruenze di uso del suolo rispetto a quanto rilevabile sulle ortofoto più recenti, sono state effettuate verifiche puntuali sulla base delle ortofoto 2024-2025 e 2025 disponibili sul portale GEOSCOPIO® (raffrontate con quelle 2010 per verificare l'anzianità di abbandono) che hanno consentito di affinare la fotointerpretazione originaria, attualizzandola sostanzialmente ad oggi.

Al termine, i poligoni da candidare per le modifiche alla cartografia PIT sono quantificabili in 552, distinti come segue:

a)- aree classificabili come bosco o assimilate da includere nella carta del vincolo di area boscata
nr. 248 per un totale di 150,66 ettari

b)- aree non classificabili come bosco o assimilate da escludere dalla carta del vincolo di area boscata
nr. 304 per un totale di 132,46 ettari

mentre le aree del PIT confermate a bosco sono alla fine risultate 13.458,90 ettari.

Le proposte di esclusione e di inclusione sono state inserite in 88 schede sinottiche a colori in formato A3, riportanti l'estratto della porzione territoriale di riferimento identificata su ortofoto RT 2021 a cui sono state sovrapposte l'area boscata della carta PIT e le aree proposte di cui sopra, distinte con colorazioni diversificate dei rispettivi perimetri.

Al fine di dettagliare ulteriormente quanto non considerato come bosco, ai sensi del comma 5 dell'art.3 della LR 39/00, nell'allegato menzionato sopra (**P.2.A – Allegato – Atlante delle aree boscate**), a seguito delle schede sinottiche riportanti tali casi di esclusione, sono stati inseriti specifici documenti di precisazione.

Questi ultimi prevedono un approfondimento della motivazione di esclusione, facendo riferimento nello specifico alle definizioni di cui all'art.3 del DPGR 48/R/03: le casistiche individuate riguardano aree definibili come "giardini", "vivai" e "parchi urbani".

A sostegno della proposta di esclusione individuata e della definizione attribuita sono stati inseriti i riferimenti al R.U. vigente, approvato con D.C.C. n. 35 del 17/04/2013, e le viste fotografiche maggiormente significative.

E' da evidenziare inoltre come in corrispondenza del confine regionale nella vallata dell'Orsigna, la cartografia PIT sia stata tagliata su un perimetro non corrispondente all'effettivo confine regionale, forse a causa di un non perfettamente fedele riporto dello stesso sulla base cartografica usata. Queste aree, che appaiono nelle schede come una frangia che corre lungo tutto il perimetro e apparentemente non coperta dal vincolo di area boscata, sono di fatto da includere totalmente fra le superfici boscate e quindi in aggiunta alla cartografia PIT, seppur non evidenziate.

Pertanto si

DICHIARA

la piena rispondenza del lavoro effettuato ai criteri di classificazione delle aree boscate della l.r. 39/2000 e del DPGR 48/R/2003.

Prato, 06/02/2026

Il tecnico incaricato
Dottore Forestale David Pozzi
Agro-Dendrostudio

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue official stamp. The stamp contains the text: "DOTT. DAVID POZZI N° 13 ALBO FORESTALI AGRONOMI PRATO". The signature is a cursive script that loops around the bottom and right sides of the stamp.